



# COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.24**

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF -  
CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti**, del mese di **maggio**, alle ore **19.00** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSELLI Carlo	Sindaco	X	
DHO Stefano	Vice Sindaco	X	
TASSONE Enzo	Consigliere	X	
DUTTO Laura	Consigliere	X	
GARRO Antonietta	Consigliere	X	
VIADA Elio	Consigliere	X	
MACAGNO Valerio	Consigliere		X
MACAGNO Luana	Consigliere	X	
GIRAUDO Pinuccia	Consigliere		X
TURCO Samuele	Consigliere	X	
TOMATIS Claudio	Consigliere	X	
NALOTTO Bruno	Consigliere	X	
TERRANOVA Salvatore	Consigliere		X
CAMPANA Tiziana	Consigliere	X	
PELLEGRINO Salvatore	Consigliere	X	
MARRO Maria Maddalena	Consigliere	X	
BATTAGLIO Georgia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	14
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **CASALES dott.ssa Manuela**.

**TOSELLI Carlo** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Vicesindaco, invitato dal Sindaco, illustra il presente punto all'ordine del giorno.

La Consigliera Campana interviene dicendo che sarebbe stato meglio prevedere aliquote differenziate per scaglioni di reddito.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 del D.Lgs. 360 del 28.09.1998 che ha istituito l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), stabilendone la disciplina, le modalità applicative e le modalità di determinazione delle aliquote da parte del Comune;

Richiamato l'articolo 1 comma 142 della Legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 5.6.2002;

Considerato che, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per il versamento diretto ai comuni dell'addizionale;

Visto l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che ha completamente rimosso le limitazioni al potere dei Comuni di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale, nei limiti massimi dello 0,8%;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 1.07.2014 con cui l'aliquota per l'anno 2014 veniva fissata nello 0,8%;

Ritenuto, allo scopo di mantenere gli equilibri del bilancio corrente per il corrente anno, di dover necessariamente confermare l'aliquota dell'addizionale comunale per il 2015, mantenendola allo 0,8%;

Dato atto che, per poter avere effetti già dal versamento dell'acconto del prossimo anno, la presente deliberazione deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 13 comma 16 del D.L. 201/2011, sul sito del Ministero dell'Economia entro il prossimo 20 dicembre;

Visto l'allegato Regolamento Comunale che si compone di n. 5 articoli;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

Dopo breve discussione;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b n. 7 del D.l.vo 267/2000;

Visto l'art.38 comma 5 del D. Lgs.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è:  
Presenti e votanti n. 14, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 4 (Battaglio, Campana, Marro e Pellegrino), astenuti n. 0,

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- 3) di confermare per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 4) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2015 è stata iscritta in entrata a tal titolo la somma di € 537.000,00 alla risorsa 1.01.105 cap.li 105 e 105/1;
- 5) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, concernente l'istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata su apposito sito informatico ai sensi e nei termini di legge.

Successivamente, con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Battaglio, Campana, Marro e Pellegrino) espressi per alzata di mano,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

## **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce e disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

### **Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali.
2. Per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,8 punti percentuali annui.

### **Articolo 3 – decorrenza**

- 1 Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno

### **Articolo 4 – Funzionario responsabile del tributo**

1 Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi.

### **Articolo 5 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: TOSELLI Carlo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: CASALES dott.ssa Manuela

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27 IAG 2015 al 11 GIU 2015, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
- È stata comunicata con elenco in data 27 IAG 2015 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Peveragno, li \_\_\_\_\_

Prot. N. 0006037



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: CASALES dott.ssa Manuela

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Peveragno, li \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CASALES dott.ssa Manuela

*Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.*

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Peveragno, li \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CASALES dott.ssa Manuela